



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**  
**SERVIZIO MECCANIZZAZIONE AGRICOLA**  
per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

**Deliberazione n. 51 /C.S. del 29.08.2025**

Oggetto: Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - **Avviamento della 3° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025.-**

**PROPOSTA**  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025, con la quale è stato dato “Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025”, approvata con nota prot. n. 75207 del 3 aprile 2025 dell' Organo vigilante;
- la deliberazione n. 41/C.S. del 30 maggio 2025, con la quale è stato dato “Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 3° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025”;
- il parere reso dall'Avvocatura di Palermo, trasmesso a mezzo PEC prot. n. 69144 del 20 giugno 2024, in riscontro alle note dell'Ente prot. 2525 del 19.03.2024 e prot. 2887 del 28.03.2024 riguardante la questione del c.d. “danno comunitario” per il personale a tempo determinato della meccanizzazione dell'E.S.A.;
- il parere reso in data 24 gennaio 2025 dall'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli, professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Palermo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1460 del 30 gennaio 2025;
- il verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto tra l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (datore di lavoro) e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti, con cui le parti procedono alla stipula del predetto accordo andando ad individuare ed affermare le attività di

“natura stagionale” da attuarsi nell’ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel summenzionato Accordo le OO.SS. di categoria hanno ribadito la richiesta che l’Ente di Sviluppo Agricolo (datore di lavoro) rispetti in contenuto dell’art. 14, comma 44, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13. *Legge di stabilità regionale 2022-2024*, con la quale vengono assicurate, le “garanzie occupazionali” di n. 181 (centottantuno) giornate lavorative ai lavoratori;
- tuttavia, nel riaffermare che la corrente Campagna di meccanizzazione agricola (per le ragioni oggettive ed obiettive già esposte in precedenti incontri e concretizzate nella deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025) non può che prevedere il “carattere stagionale” dell’attività lavorativa e il non superamento del limite massimo di n. 181 giornate lavorative, il Commissario Straordinario dell’Ente reitera la volontà - formulata dall’Assessore Prof. S. Barbagallo nella sessione pomeridiana della richiamata riunione sindacale del 5 marzo 2025 - di richiedere, in tempi brevi, apposito parere all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, riguardante l’obbligo di adempiere ai contenuti della summenzionata legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

#### **DATO ATTO CHE:**

- che nella summenzionata deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025, viene dato mandato al Direttore Generale di provvedere, con separato atto, a rimodulare nuovamente il cronoprogramma delle spese della corrente campagna di meccanizzazione, allorquando strumenti legislativi regionali e/o nazionali dovessero consentire la fruizione di ulteriori giornate lavorative agli operai stagionali, oppure dovesse essere emanato apposito parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, riguardante l’obbligo di adempiere ai contenuti della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come previsto dal verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;

#### **VISTA:**

- la nota prot. n. 7371 dell’ 8 maggio 2025, indirizzata all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, redatta dopo attento approfondimento giuridico da questa Amministrazione ed avente ad oggetto: *“Richiesta parere in ordine alle conseguenze discendenti dall’applicazione dell’art.14, comma 44, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 in materia delle garanzie occupazionali di centottantuno giornate ai lavoratori stagionali assunti a tempo determinato”*, con la quale viene chiesto al suddetto Ufficio autorevole parere *“in ordine alla redazione dei contratti con i lavoratori cc.dd. stagionali, ovvero se essi debbano rispettare, necessariamente, il numero di 181 giornate lavorative previste dall’art. 14, comma 44, della richiamata legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 o, in alternativa, se possano stipularsi contratti per 179 giornate lavorative, al fine di non incorrere - tuzioristicamente - in ulteriori contenziosi e se tale soluzione sia in linea con il dettato normativo regionale vigente”*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con nota PEC datata 20 maggio 2025, prot. n. 7862, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 8089 in pari data, l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, nel rappresentare

che “svolge la propria attività di consulenza in favore dell’Amministrazione centrale della Regione, nonché, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, in favore degli enti ed aziende regionali soltanto qualora le relative richieste vengano proposte “per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza”, precisa che l’Ufficio “è chiamato ad esprimere il proprio avviso su quesiti giuridico-interpretativi di norme legislative e regolamentari che presentino difficoltà applicative o che, comunque, pongano questioni di rilevanza ermeneutica di carattere generale, esulando dalle competenze di questo Ufficio valutazioni in ordine alle determinazioni da assumere nelle singole fattispecie concrete, trattandosi di attività la cui competenza rimane incardinata nell’ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali”;

#### **RITENUTO:**

- pertanto, dare continuità alla corrente campagna di meccanizzazione agricola 2025 garantendo l’effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all’art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, anche nella 3° fase lavorativa (stagione autunnale), atteso che il rapporto lavorativo stagionale (di tipo discontinuo) del personale operaio è venuto a cessare il 9 agosto 2025;

#### **PRESO ATTO:**

- che in data 17 aprile 2025 l’Assessorato Territorio ed Ambiente, con D.A. 97/GAB, ha decretato concluso con parere motivato favorevole il procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022 n. 36 e s.m.i., Livello II Valutazione appropriata, per il progetto “Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica del Torrente Gornalunga in territorio dei Comuni di Catania e Ramacca (CT) – CUP F68E23000080001 ”, presentato dall’Ente di Sviluppo Agricolo;
- che con D.A. 183/GAB dell’ 8 luglio 2025, il suddetto Assessorato Territorio ed Ambiente, ha decretato concluso con parere motivato favorevole il procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022 n. 36 e s.m.i., Livello II Valutazione appropriata, per il progetto “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica del canale “Benante ricadente nel territorio delle province di Siracusa e Catania” - CUP F68H2300075001”, presentato dall’Ente di Sviluppo Agricolo;

#### **ATTESA:**

- l’imminenza dell’avvio dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria effettuati in amministrazione diretta con l’ausilio di mezzi e personale operaio stagionale della Stazione Appaltante Ente Sviluppo Agricolo;

#### **RITENUTO:**

- di effettuare, nella 3° fase lavorativa della corrente campagna di meccanizzazione agricola, interventi di meccanizzazione aventi carattere di urgenza e straordinarietà, consistenti nella pulizia complessiva degli argini invasi da vegetazione spontanea ed alberi di medio e alto fusto, nonché dalla pulizia dell’alveo da materiali solidi di trasporto ed eventuali rifiuti, procedendo alla rimozione della vegetazione quando questa costituisce un ostacolo al regolare



deflusso delle acque, come nel caso di “*Arundo donax*” e degli arbusti presenti in alveo, interventi urgenti idonei a fronteggiare la carenza idrica, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta afferente la “*manutenzione del territorio*” ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

- di effettuare, altresì, nella 3° fase lavorativa della corrente campagna di meccanizzazione agricola, interventi di protezione civile aventi carattere di urgenza e straordinarietà, consistenti nel ripristino dei territori colpiti da esondazioni che hanno causato diversi effetti disastrosi, quali allagamenti e movimenti gravitativi di massi rocciosi instabili, nonché frane, sversamenti di detriti, smottamenti di manufatti (soprattutto strade), con danni alle aree urbane e interruzioni alla viabilità, a causa degli eventi meteo avversi di cui alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza delle superiori deliberazioni di Giunta regionale e del Consiglio dei Ministri riportati nella deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025;

#### **RILEVATO:**

- che gli interventi sopra descritti costituiscono “*ragioni obiettive*” per la giustificazione del rinnovo dei contratti a termine del personale a tempo determinato dell’Ente, atteso che il punto 7) della clausola 5 della direttiva comunitaria 1999/70 CE del Consiglio del 28 giugno 1999, di recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ritiene che l’uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su “*ragioni obiettive*” sia un mezzo per prevenire gli abusi (cfr. Corte Giust., 20 novembre 2014, *Mascolo*, punto 86), come peraltro approfondite nella Deliberazione n. 41/C.S. del 30 maggio 2025;

#### **DATO ATTO:**

- che l’accertamento della “*natura stagionale*” del rapporto lavorativo consente di porre l’Ente al riparo delle suddette condanne risarcitorie, data la speciale disciplina dettata per le attività stagionali (*art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015*);
- che è possibile armonizzare la stagionalità dell’attività della Meccanizzazione agricola dell’E.S.A. con gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e di protezione civile superiormente descritti, da effettuarsi nell’ambito della c.d. “*manutenzione del territorio*” ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

#### **RILEVATO CHE:**

- l’art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 81/2015 – come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 – che disciplina la successione dei contratti a termine, prevede che “*le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525*”;
- la Corte di Cassazione, in recenti pronunciamenti, ha ritenuto che la deroga al divieto di superamento del periodo massimo di svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato, prevista per tutte le attività stagionali dall’art. 21 del D. Lgs. 81 del 2015 (in precedenza dall’art. 5, c. 4 ter del D. Lgs. 368 del 2001) “*è applicabile, anche nel settore*

dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati”;

- l'art. 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali”, ha previsto che “l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”;

#### **DATO ATTO:**

- che la natura stagionale deve però essere affermata - con specifico riferimento ad attività che devono essere individuate facendo riferimento a esigenze oggettive, e che non possono riassumersi nella semplice necessità di assicurare agli interessati un certo numero di giornate di lavoro - da un contratto collettivo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il predetto art. 51 del D. Lgs. 81 del 2015 precisa che “il rinvio all'autonomia collettiva vada inteso come effettuato non soltanto ai contratti collettivi nazionali, ma anche a livello territoriale (e dunque regionale o provinciale) o aziendale (e dunque all'interno di un singolo datore di lavoro), purché stipulati “da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
- che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai rapporti, per gli operai agricoli e florovivaisti individua il concetto di stagionalità, solo con riferimento alle modalità di assunzione degli operai agricoli a tempo determinato, stabilendo che l'assunzione di questi ultimi può avvenire con tre tipologie di contratto tipizzate negli artt. 21 (per gli operai agricoli) e 22 (per gli operai florovivaisti) del CCNL 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti:
  - a) assunzione per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
  - b) assunzione per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno; in questo caso l'azienda è tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue e nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità, pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
  - c) assunzione con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo;



**PRECISATO:**

- che le OO.SS. di categoria e l'Ente Sviluppo Agricolo - in armonia con il combinato disposto dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 21 comma 2 dello stesso D. Lgs. - hanno definito ed individuato, nel verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, le sottoelencate attività da affidare ai lavoratori della Meccanizzazione dell'E.S.A. aventi "*carattere stagionale*" e di consentire contratti a termine secondo il seguente periodo di effettiva stagionalità e in relazione alle specifiche attività produttive di seguito specificate:

Periodo	Attività lavorativa di natura stagionale da svolgere
3° fase lavorativa (dal 1° settembre al 30 novembre)	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <i>interventi di difesa del suolo e di mitigazione al dissesto idrogeologico: interventi manutentivi al fine di eliminare pericoli di esondazione torrentizia e rimozione materiali provenienti da corpi di frana;</i></li><li>✓ <i>sfalcio della vegetazione infestante autunnale e pulizia dei canali, finalizzati al deflusso delle acque meteoriche;</i></li><li>✓ <i>taglio delle erbe palustri perenni (Arundo spp., Phragmites spp., ecc.) e della vegetazione spondale nei corsi d'acqua regionali, nonché del riordinamento delle scoline;</i></li><li>✓ <i>azioni di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea nelle fasce fluviali e golenali;</i></li><li>✓ <i>raccolta delle olive dei campi varietali dell'azienda Campo Carboj dell'Ente;</i></li><li>✓ <i>interventi manutentivi e di rimozione del materiale franoso dalle aree di rispetto della viabilità agricola e rurale.</i></li></ul>

- le summenzionate attività di "*carattere stagionale*" sono organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, ad esigenze collegate ai cicli stagionali, anche consistenti in un incremento temporaneo di attività ordinarie, nonché connesse ad esigenze tecnico-produttive dell'Ente, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta;
- le richiamate attività lavorative di "*carattere stagionale*" verranno riportate all'interno di ciascun contratto di lavoro che sarà stipulato con il personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'art. 21 – punto b) del C.C.N.L. 2022-2025, il quale – tenuto conto della professionalità acquisita e dell'art. 25, penultimo comma, del vigente "*Contratto Provinciale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo*" – verrà adibito alla mansione di "*operaio polivalente specializzato*";

**RITENUTO:**

- al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e scongiurare eventuali danni erariali, avviare il personale a tempo determinato nella 3° fase lavorativa di carattere stagionale - dal 1° settembre al 30 novembre 2025, ivi compreso il recupero delle giornate non lavorate - per la conduzione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. 2025 conformemente all'art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L., per gli interventi urgenti e aventi carattere di straordinarietà superiormente rappresentati, da effettuarsi nell'ambito della c.d. "*manutenzione del territorio*" ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;
- che il contratto di natura stagionale da stipularsi con i lavoratori dell'E.S.A., conformemente al modello allegato alla presente proposta deliberativa per farne parte integrante e sostanziale, non è soggetto ai limiti temporali la cui violazione ha determinato il riconoscimento del risarcimento del danno qualificabile "comunitario", per cui la sua sottoscrizione non determina alcun ulteriore pregiudizio per l'Ente;

## VISTI:

- la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*- pubblicata in data 15 gennaio 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 3 - con la quale, per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2025, la somma di € **8.411.091,79** (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326 "*Somma da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola*"), per l'avvio della corrente campagna di meccanizzazione;
- il rinnovo del Contratto Provinciale Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo 2024-2027, sottoscritto in Palermo in data 11 novembre 2024, tra le parti datoriali e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025, con cui il salario giornaliero dell'operaio a tempo determinato rientrante nell'Area 1 – livello B - viene incrementato del 6,2%, determinando la retribuzione giornaliera dell'operaio a tempo determinato della Meccanizzazione dell'Ente ad € 92,72;

## RITENUTO:

- di dovere effettuare le procedure di avviamento degli operai a tempo determinato soltanto nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'allegato crono-programma economico, avuto riguardo della durata presunta di n. 65 (sessantacinque) giornate lavorative e dell'attività applicata ai rapporti lavorativi di cui all'art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L. quale modalità di assunzione prevista dai contratti individuali di lavoro;
- di assegnare la "*natura stagionale*" al rapporto lavorativo che verrà instaurato con gli operai da assumere nella 3° fase lavorativa di cui alla corrente campagna di meccanizzazione, sussumendo le relative mansioni a quelle previste dal richiamato verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;
- di individuare le sottoelencate attività da affidare ai lavoratori della Meccanizzazione agricola dell'E.S.A. aventi "*carattere stagionale*" nella 3° fase lavorativa, con decorrenza dal 1° settembre al 30 novembre 2025, giusto verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025:
  - *interventi di difesa del suolo e di mitigazione al dissesto idrogeologico: interventi manutentivi al fine di eliminare pericoli di esondazione torrentizia e rimozione materiali provenienti da corpi di frana;*
  - *sfalciatura della vegetazione infestante autunnale e pulizia dei canali, finalizzati al deflusso delle acque meteoriche;*
  - *taglio delle erbe palustri perenni (Arundo spp., Phragmites spp., ecc.) e della vegetazione spondale nei corsi d'acqua regionali, nonché del riordinamento delle scoline;*
  - *azioni di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea nelle fasce fluviali e golenali;*
  - *raccolta delle olive dei campi varietali dell'azienda Campo Carboj dell'Ente;*
  - *interventi manutentivi e di rimozione del materiale franoso dalle aree di rispetto della viabilità agricola e rurale.*



7

## CONSIDERATO CHE:

- per l'esecuzione degli interventi connessi alla corrente campagna i Centri e i Nuclei di Meccanizzazione agricola dell'Ente sono autorizzati all'acquisto di attrezzature tecniche, di dispositivi di protezione individuali, di materiale vario e di consumo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle trattrici e degli automezzi, all'acquisto di attrezzature funzionali alle summenzionate priorità, all'acquisto di carburanti e lubrificanti in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A., alle spese di funzionamento di Centri e Nuclei di Meccanizzazione, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dall'Ente, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.entesviluppogricolo.lavoripubblici.sicilia.it>;
- per assolvere ai compiti di cui sopra e nei limiti di spesa di cui alla predetta legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*, è stato predisposto il cronoprogramma economico Scheda "A" - allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, ammontante ad € **2.967.409,23** - per il finanziamento di n. 65 (sessantacinque) giornate lavorative al personale operaio di cui alla 3° fase lavorativa avente carattere stagionale, per l'esecuzione delle attività previste dall'art. 5 della L.R. n. 13/2014 relative al periodo 1° settembre - 30 novembre 2025, compresi gli oneri riflessi, e il rimborso chilometrico ai lavoratori, oltre le spese di funzionamento del Servizio, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, la manutenzione del parco mezzi del Servizio Meccanizzazione dell'E.S.A., all'acquisto di attrezzature tecniche per assolvere i compiti istituzionali;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f) del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, il Direttore generale esercita i poteri di spesa *nell'ambito degli stanziamenti di bilancio* e quelli di acquisizione delle entrate e assegna le risorse alle strutture operative dell'Ente in conformità alla vigente normativa e al regolamento di contabilità;

## PROPONE:

- di dare atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, come novellato dall'art. 5 della L.R. n. 13/2014, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della medesima legge 16/98 e procedendo all'avviamento degli operai a tempo determinato per l'espletamento dell'attività di carattere stagionale connessa alla 3° fase lavorativa - dal 1° settembre al 30 novembre 2025 - per la corrente Campagna di meccanizzazione agricola, tramite il *Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali*, nei limiti della spesa di **8.411.091,79**, stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;
- di individuare ed affermare le attività di "natura stagionale" da attuarsi nell'ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell'Ente di Sviluppo Agricolo secondo i periodi di effettiva stagionalità e in relazione alle specifiche attività produttive specificate nel verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;

- di approvare il crono-programma economico di cui all'allegata Scheda "A", che prevede il finanziamento di ulteriori n. 65 (sessantacinque) giornate lavorative al personale operaio a tempo determinato, relativo al periodo settembre - novembre 2025 (retribuzione giornaliera € 90,72), per un importo di € 2.967.409,23, di cui € 2.793.159,23 (pari al 94,13% della spesa per la 3° fase lavorativa 2025) e spese di funzionamento pari ad € 174.250,00 (pari al 5,87% della spesa per la 3° fase lavorativa 2025);
- di ragguagliare in 8.411.091,79 (€ 2.784.185,87 per la 1° fase lavorativa + € 2.659.496,68 per la 2° fase lavorativa + 2.967.409,23 per la 3° fase lavorativa), pari allo stanziamento annuale della Campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. 2025, la spesa per il finanziamento di n. 179 (centosettantanove) giornate lavorative al personale operaio a tempo determinato avviato nella corrente campagna di meccanizzazione agricola;
- di dare mandato al Direttore Generale, con apposito atto gestionale, di procedere all'avvio degli operai a tempo determinato per la 3° fase lavorativa annuale, nei limiti dello stanziamento economico disposto dal Governo regionale e secondo il presente crono programma;
- di approvare lo schema tipo di Convenzione per l'esecuzione di interventi di Meccanizzazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. n. 16 del 31/08/1998 e dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2014;
- di approvare lo schema tipo di "contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'espletamento di attività di carattere stagionale" nella 3° fase lavorativa della campagna di meccanizzazione 2025, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema tipo di delega da conferire ai Responsabili dei Centri di Meccanizzazione Agricola per rappresentare l'Ente nelle procedure di stipula dei Contratti individuali di lavoro a termine secondo lo schema sopradetto.

Il Dirigente  
Dott. Franco Greco

franco greco  
20.08.2025  
08:48:46  
GMT+02:00



Allegato alla Deliberazione del C.S. n. 51 del 29.08.2025

Oggetto: Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 3° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025.-

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO  
 NEGATIVO

Il Dirigente del Servizio Meccanizzazione  
(Dott. Franco Greco)



franco greco  
20.08.2025  
08:48:46  
GMT+02:00

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO  
ATTO : \_\_\_\_\_  
IMPEGNO : \_\_\_\_\_  
SUBIMPEGNO : \_\_\_\_\_  
 NEGATIVO

21425

p.u.

ENTE SVILUPPO AGRICOLO  
UFFICIO BILANCIO

Il Dirigente del Servizio Economico-Finanziario  
(Dott. Giuseppe Muscarella)



Giuseppe  
Muscarella  
20.08.2025  
09:55:44  
GMT+02:00

A sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. n. 19/2005  
si rende favorevole il Visto di legittimità

**Il Direttore Generale**

MARIO  
CANDORE  
20.08.2025  
11:08:32  
GMT+01:00



## DELIBERAZIONE n. 51 COMMISSARIO STRAORDINARIO

**OGGETTO: Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 3° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di agosto in Palermo

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

E' presente, in videoconferenza, il **Dott. Carlo Domenico Turriciano**, nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

Assiste alla seduta, in sede, il Direttore Generale **Dott. Mario Candore**.

Partecipano alla seduta, in sede, per il Collegio Straordinario dei Revisori il Componente **Dr. Eustachio Cilea** e in videoconferenza la Presidente **Dott.ssa Caterina Agate** assente giustificato il Componente **Dr. Vincenzo Marinello**.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.l, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 3 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 22 del 30 maggio 2025, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota Prot. n. 12878/C.S. del 22 agosto c.a. con la quale si convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 29 agosto c.a. alle ore 10,30 e si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.



**Vista e condivisa la proposta del Dirigente del Servizio;**

**Visto il parere di Regolarità Tecnica;**

**Visto il parere di Regolarità Contabile;**

**Atteso che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. 19/2005;**

**Ritenuta la propria competenza;**

## **DELIBERA**

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di dare atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, come novellato dall'art. 5 della L.R. n. 13/2014, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della medesima legge 16/98 e procedendo all'avviamento degli operai a tempo determinato per l'espletamento dell'attività di carattere stagionale connessa alla 3° fase lavorativa - dal 1° settembre al 30 novembre 2025 - per la corrente Campagna di meccanizzazione agricola, tramite il *Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali*, nei limiti della spesa di **8.411.091,79**, stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;
- di individuare ed affermare le attività di "natura stagionale" da attuarsi nell'ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell'Ente di Sviluppo Agricolo secondo i periodi di effettiva stagionalità e in relazione alle specifiche attività produttive specificate nel verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;
- di approvare il crono-programma economico di cui all'allegata Scheda "A", che prevede il finanziamento di ulteriori n. 65 (sessantacinque) giornate lavorative al personale operaio a tempo determinato, relativo al periodo settembre - novembre 2025 (retribuzione giornaliera € 90,72), per un importo di **€ 2.967.409,23**, di cui **€ 2.793.159,23** (pari al 94,13% della spesa per la 3° fase lavorativa 2025) e spese di funzionamento pari ad **€ 174.250,00** (pari al 5,87% della spesa per la 3° fase lavorativa 2025);
- di ragguagliare in **8.411.091,79** (€ 2.784.185,87 per la 1° fase lavorativa + € 2.659.496,68 per la 2° fase lavorativa + 2.967.409,23 per la 3° fase lavorativa), pari allo stanziamento annuale della Campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. 2025, la spesa per il finanziamento di n. 179 (centosettantanove) giornate lavorative al personale operaio a tempo determinato avviato nella corrente campagna di meccanizzazione agricola;
- di dare mandato al Direttore Generale, con apposito atto gestionale, di procedere all'avvio degli operai a tempo determinato per la 3° fase lavorativa annuale, nei limiti dello stanziamento economico disposto dal Governo regionale e secondo il presente crono programma;
- di approvare lo schema tipo di Convenzione per l'esecuzione di interventi di Meccanizzazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. n. 16 del 31/08/1998 e dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2014;

- di approvare lo schema tipo di “contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’espletamento di attività’ di carattere stagionale” nella 3° fase lavorativa della campagna di meccanizzazione 2025, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema tipo di delega da conferire ai Responsabili dei Centri di Meccanizzazione Agricola per rappresentare l’Ente nelle procedure di stipula dei Contratti individuali di lavoro a termine secondo lo schema sopradetto.

La presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

**Il Commissario Straordinario**  
**Dott. Carlo Domenico Turriciano**



PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA E.S.A. Anno 2025						
Finanziamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026 - Importo € 2.967.409,23						
SCHEMA A - Finanziamento 3° fase lavorativa del personale OTD avente carattere stagionale						
Periodo: settembre - novembre 2025						
Numero operai a tempo determinato		288	286	285		
	costi di riferim	settembre	ottobre	novembre	Totale	
Giornate (6,5 ore/giorno)		26	27	12	179	
Giornate progressive						
uomini-giorno		7.488	7.722	3.420	18.630	
costo orario contratt.	€	13,95				
costo giornaliero per 39/6,5 ore	€	90,72				
1 stipendio BASE	€	679.311,36	€ 700.539,84	€ 310.262,40	€ 1.690.113,60	
2 rimborso Km x lavoratore	€	18,50	€ 138.528,00	€ 142.857,00	€ 63.270,00	€ 344.659,47
3 Stipendi + rimb. Km (€/g*p)						€ 2.034.773,07
costo medio uomo/giorno	€	109,22				68,57%
IRAP (8,5%)	€	7,71	€ 57.741,47	€ 59.545,89	€ 26.372,30	€ 143.659,66
4 INPS €/uomini-giorno	€	27,00	€ 202.176,00	€ 208.494,00	€ 92.340,00	€ 503.010,00
TFR (6,61%)	€	5,997	€ 44.902,48	€ 46.305,68	€ 20.508,34	€ 111.716,51
COSTO MEDIO COMPLESSIVO		149,93	€ 1.122.659,31	€ 1.157.742,41	€ 512.753,05	€ 758.386,16
5 Totale spese per il personale						€ 2.793.159,23
						94,13%
6 Spese obbligatorie						
Sorveglianza sanitaria annuale						
Dispositivi protez. Individuale						
7 Spese di funzionamento						
Manutenzione ordinaria mezzi	€	25.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	
Centri e Nuclei di meccanizz.	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.250,00	€ 32.250,00	
Assicurazione mezzi						
Potenziamento parco mezzi meccanici	€	40.000,00	€ 12.000,00		€ 52.000,00	
Carburante Consip	€	10.000,00			€ 10.000,00	
8 Totale spese obblig.e e di funzionamento						€ 174.250,00
						5,87%
TOTALE	€	1.207.659,31	€ 1.214.742,41	€ 545.003,05		€ 2.967.409,23
Finanziamenti		0	0	0	compless. a persona	€ 10.375,56
				0	compless. al giorno	€ 16.577,71
					compless. al g*pers	159,28

franco greco  
20.08.2025  
08:51:12  
GMT+02:00

Il Dirigente  
Dott. Franco Greco

Il Direttore Generale  
Dott. Mario Candore

MARIO  
CANDORE  
20.08.2025  
11:10:26  
GMT+01:00

## **CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ' DI CARATTERE STAGIONALE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 1 (uno) del mese di settembre in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella sede del Centro Meccanizzazione Agricola di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

### **TRA**

L'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con sede in Palermo, via Libertà n. 203, rappresentato dal Capo Centro Meccanizzazione Agricola in epigrafe, giusta delega ricevuta con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del 29 agosto 2025, allegata all'atto di indirizzo di avviamento dei lavoratori della 3° fase lavorativa;

### **E**

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ con domicilio in Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

### **VISTO**

Il Verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto in Palermo tra le OO.SS. firmatarie e l'Ente di Sviluppo Agricolo, con cui le Parti individuano e definiscono, tra l'altro, le attività di "carattere stagionale" da affidare ai lavoratori nella corrente campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. e di consentire contratti a termine stagionali secondo i periodi di effettiva stagionalità indicati nel medesimo e riportati nei successivi artt. 4 e 5, in relazione alle specifiche attività produttive e ai compiti istituzionali dell'Ente;

### **RICHIAMATA**

La deliberazione E.S.A. n. \_\_\_ /C.S. del 29 agosto 2025, con la quale è stato dato "Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 3° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025", che prevede il finanziamento dell'attività lavorativa da effettuarsi con il personale operaio, nei limiti della spesa stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

2. Il Sig. \_\_\_\_\_, già beneficiario delle c.d. "garanzie occupazionali", viene avviato al lavoro dall'E.S.A., quale operaio stagionale per la campagna di meccanizzazione agricola anno 2025, per l'esecuzione di più fasi colturali corrispondenti alla stagionalità e, pertanto, per più fasi lavorative nell'anno corrente, per le finalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 13/2014 - *Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale* e negli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d'acqua, nei territori di cui alla dichiarazione dello stato di calamità naturale per danni all'agricoltura in Sicilia da siccità nel periodo settembre 2023 - gennaio 2024, operata con Deliberazione di Giunta regionale del 09/02/2024, n. 37;
3. Le attività di "carattere stagionale" sono organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, ad esigenze collegate ai cicli stagionali, anche consistenti in un incremento temporaneo di attività ordinarie, nonché connesse ad esigenze tecnico-produttive dell'Ente, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta, nei limiti della somma assegnata sul capitolo di spesa della Meccanizzazione con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;
4. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato istaurato per lo svolgimento di attività di "carattere stagionale" - disciplinato dall'art. 21 - punto b) del vigente C.C.N.L., per gli operai agricoli e

florovivaisti - ha inizio il **1° settembre 2025** - per una durata di n. 65 (sessantacinque) giornate lavorative, da espletarsi improrogabilmente entro il 30 novembre 2025, fermo restando il rispetto dei livelli occupazionali di cui all'Accordo sindacale sottoscritto in data 7 marzo 2025 che il lavoratore dichiara di ben conoscere e di accettare sottoscrivendo il presente atto;

5. Il lavoratore è inquadrato nell'Area 1, livello "B" (*ex Specializzato Super*) ed adibito alla mansione di "operaio polivalente specializzato", prevista dall'art. 25, penultimo comma, del vigente "Contratto Provinciale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo", derivante dal sottoindicato periodo presumibile di impiego, per il quale garantisce la propria disponibilità, ai sensi dell'art. 21 - punto b) del C.C.N.L. 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti:

- 3° fase lavorativa: dal 1° settembre al 30 novembre 2025:

- ✓ *interventi di difesa del suolo e di mitigazione al dissesto idrogeologico: interventi manutentivi al fine di eliminare pericoli di esondazione torrentizia e rimozione materiali provenienti da corpi di frana;*
- ✓ *sfalcio della vegetazione infestante autunnale e pulizia dei canali, finalizzati al deflusso delle acque meteoriche;*
- ✓ *taglio delle erbe palustri perenni e della vegetazione spondale nei corsi d'acqua regionali, nonché del riordinamento delle scoline;*
- ✓ *azioni di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea nelle fasce fluviali e golenali;*
- ✓ *raccolta delle olive dei campi varietali dell'azienda Campo Carboj dell'Ente;*
- ✓ *interventi manutentivi e di rimozione del materiale franoso dalle aree di rispetto della viabilità agricola e rurale.*
- ✓ *attività di preparazione e inoculazione neanidi Biofabbrica di Ramacca produzione di insetti utili;*

Durante la suddetta fase saranno svolte attività di carattere stagionale, come indicate nel predetto verbale di Accordo sindacale e nell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025;

6. Il trattamento economico è quello relativo al salario tabellare in vigore dal 1° novembre 2024 del C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo:

Salario provinciale giornaliero	Terzo elemento (30,44%)	Salario provinciale
€ 69,55	€ 21,17	€ 90,72

7. Ai fini del computo delle giornate lavorative e alla luce delle vigenti norme contrattuali, il personale operaio a tempo determinato dovrà effettuare n. 39 ore settimanali di lavoro suddivise in 5 giornate lavorative ("settimana corta") di n. 8 ore cadauna, tranne il venerdì in cui le ore lavorative da effettuare sono 7. Il lavoratore dovrà apporre la propria firma sul foglio di presenza, con l'indicazione dell'orario di entrata e di fine lavoro giornaliero;
8. Per gli spostamenti effettuati per motivi di servizio, qualora non venga fornito da parte dell'Ente un mezzo di trasporto per il trasferimento del personale, al lavoratore che si reca sul posto di lavoro con mezzo proprio sarà rimborsato 1/5 del costo della benzina per il numero degli effettivi chilometri percorsi con mezzi propri (intendendosi qualsiasi mezzo non messo a disposizione dell'Ente), dal "Centro di raccolta" - costituito dal Centro e/o Nucleo di Meccanizzazione dell'E.S.A. - e/o dal Comune di residenza del lavoratore al posto di lavoro, significando che si applicherà la minore distanza. Al fine di individuare il lavoratore che ha diritto al rimborso delle spese di carburante anticipato dallo stesso, è necessario che ogni qualvolta il personale OTD si sposta per raggiungere la sede di lavoro dovrà presentare, presso il Centro di assunzione e limitatamente alla durata dell'assegnazione, una dichiarazione - come da modello in possesso di questo Centro di Meccanizzazione - ove dichiara di recarsi al lavoro, presso il beneficiario indicato nell' O.d.S., con la propria autovettura, riportando il numero di targa e la dichiarazione "di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del mezzo proprio, in regola con l'assicurazione responsabilità civile verso terzi";

9. Le giornate non lavorate e/o di assenza dalla corrente campagna di meccanizzazione - a seguito di permesso personale richiesto almeno un giorno prima della fruizione - potranno essere recuperate entro la scadenza della presente fase lavorativa (30 novembre 2025). Non è consentito il recupero delle giornate di malattia certificata e di infortunio in quanto gestite ed indennizzate dai rispettivi Istituti;
10. I lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali hanno diritto alla fruizione di permessi sindacali, come previsto dall'art. 86 del vigente C.C.N.L. I permessi retribuiti (previa comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima della fruizione) saranno pari a undici ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre. I permessi non retribuiti per i dirigenti sindacali (previa comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima della fruizione) invece, saranno pari a dieci giorni all'anno;
11. Per quanto attiene alla disciplina di servizio e al Codice di Comportamento del personale operaio a tempo determinato inserito nel P.I.A.O. 2025-2027 dell'Ente, il lavoratore ha l'obbligo di:
- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dell'Ordine di Servizio e alle mansioni specificate nel presente contratto;
  - b) dedicare la sua attività all'Ente per l'intero orario di lavoro e, nel caso di eccezionali esigenze di servizio, prestarsi anche oltre il normale orario, per il quale sarà riconosciuto lavoro straordinario;
  - c) non svolgere attività che risultino incompatibili con l'attività stagionale indicata all'art. 5 e con le norme contrattuali e di legge richiamate in premessa;
  - d) svolgere la propria mansione con costanza e diligenza, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite;
  - e) utilizzare con la dovuta cura eventuali mezzi tecnici e/o attrezzatura concesse in uso;
  - f) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza per cause di forza maggiore dovrà essere comunicata esclusivamente all'Ente (e non al beneficiario) almeno un'ora prima dell'orario di inizio della giornata lavorativa, anche a mezzo comunicazione telefonica e dovrà essere giustificata, salvo comprovato motivo di impedimento, entro il giorno successivo;
  - g) accettare senza riserve l'Ordine di Servizio e le assegnazioni presso i beneficiari;
12. Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. sopra citato e nella progressività dell'azione disciplinare;
13. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo e nel vigente C.C.N.L. di categoria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il lavoratore O.T.D. \_\_\_\_\_

Il Capo Centro M.A. \_\_\_\_\_



POSTA E.S.A. – Via Libertà, 203 - C.A.P. 90143 PALERMO  
TELEFONO: (091) 6200479 - FAX 6200260  
Internet: [www.entesviluppoagricolo.it](http://www.entesviluppoagricolo.it)  
e-mail: [direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it](mailto:direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it)  
[franco.greco@entesviluppoagricolo.it](mailto:franco.greco@entesviluppoagricolo.it)  
PEC: [direzione.generale@pec.entestviluppoagricolo.it](mailto:direzione.generale@pec.entestviluppoagricolo.it)  
Cod. Fisc. 80020830826  
Part. IVA: 00760140822

**DIREZIONE GENERALE  
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA**

Allegati: n. 1

URGENTE

Ai Responsabili dei Centri di Meccanizzazione Agricola  
dell'Ente di Sviluppo Agricolo

e, p.c.

Ai Responsabili dei Nuclei di Meccanizzazione Agricola  
dell'Ente di Sviluppo Agricolo

Al Commissario Straordinario dell'Ente  
Loro Sedi

Oggetto: Avviamento del personale operaio a tempo determinato per l'espletamento della 3° fase lavorativa di "carattere stagionale" da svolgersi nella Campagna di Meccanizzazione agricola anno 2025 – DELEGA.-

PREMESSO che con nota prot. n. 4329 del 19.03.2025 di questa Direzione generale le SS.LL. sono state delegate a rappresentare l'Ente nella definizione delle procedure per l'avviamento degli operai stagionali nella 1° fase lavorativa di "carattere stagionale" da attuarsi nella Campagna citata in oggetto;

VISTA la deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025, con la quale è stato dato "Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 75207 del 3 aprile 2025 dell'Organo vigilante è stato approvato il superiore atto deliberativo;

VISTA la deliberazione n. 41/C.S. del 30 maggio 2025, con la quale è stato dato "Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 3° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025";

ATTESO che il rapporto lavorativo stagionale (di tipo discontinuo) del personale operaio è venuto a cessare il 9 agosto 2025;

VISTO il verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto tra l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (datore di lavoro) e le OO.SS. firmatarie del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti, con cui le parti hanno proceduto alla stipula del predetto accordo andando ad individuare ed affermare le attività di “*natura stagionale*” da attuarsi nell’ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTE le motivazioni giuridiche adottate dall’Ente nelle summenzionate deliberazioni, secondo cui possano stipularsi contratti con il personale operaio a tempo determinato per 179 giornate lavorative, al fine di non incorrere in ulteriori contenziosi;

RITENUTO di dovere effettuare le procedure di avviamento degli operai a tempo determinato soltanto nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al crono-programma economico allegato alla proposta di deliberazione di avvio della 3° fase lavorativa della corrente campagna, avuto riguardo della durata di n. 65 (sessantacinque) giornate lavorative e dell’attività applicata ai rapporti lavorativi di cui all’art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L. quale modalità di assunzione prevista dai contratti individuali di lavoro;

RILEVATO che la “sorveglianza sanitaria” da parte del medico competente, al fine di controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è stata effettuata preliminarmente all’avvio della campagna;

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del Servizio Meccanizzazione, con la quale viene disposto l’avviamento degli operai a tempo determinato per l’espletamento dell’attività di carattere stagionale connessa alla 3° fase lavorativa – **dal 1° settembre al 30 novembre 2025**, ivi compreso il recupero delle giornate non lavorate;

Le suddette giornate non potranno eccedere il limite temporale del 30 novembre 2025, atteso che non è prevista alcuna attività di natura stagionale nel mese di dicembre.

Per quanto sopra esposto, con la presente,

si delegano i Capi Centro in indirizzo a rappresentare l’Ente nella definizione delle procedure per l’avviamento degli operai stagionali nella 3° fase lavorativa che l’Ente utilizzerà ai sensi della L.R. 51/1950 e dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 16/98, per la realizzazione di interventi mirati alla manutenzione del verde pubblico, alla salvaguardia ambientale, al dissesto idrogeologico e viabilità rurale, alla manutenzione di fiumi e torrenti, oltre ad interventi urgenti idonei a fronteggiare la carenza idrica e i territori colpiti da incendi, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta afferente la “manutenzione del territorio” ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

Le SS.LL. sono, altresì, delegate a rappresentare l’Ente per la stipula del “contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’espletamento di attività di carattere stagionale” con i lavoratori citati in epigrafe, che si riporta in allegato.

Alla luce dei compiti summenzionati che saranno svolti dal personale stagionale nella 3° fase lavorativa, verrà loro attribuita la mansione di “*operaio polivalente specializzato*”.

Essendo il rapporto lavorativo tra il personale OTD e l’Ente regolato da un contratto, il lavoratore che non sottoscrive quest’ultimo, non sarà assunto nella 3° fase lavorativa.

Il Direttore Generale  
**Mario Candore**

# ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

## SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

### CONVENZIONE TIPO

TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI MECCANICI AGRICOLI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA LORO CONDUZIONE NELLA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA 2025.

In riferimento alla Vs. richiesta formulata in data ..... prot. n..... nella quale si richiede l'utilizzo temporaneo di operai specializzati, di mezzi tecnici e del relativo personale addetto alla loro conduzione, per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. n° 16 del 31/08/98, dell'art. 5, comma 1, della L.R. 11/6/2014 n. 13, della L.R. 7/5/2015, n. 9, art. 47, nonché ai sensi dell' art. 13, comma 4, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con le risorse di cui alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027.*

VISTO il verbale di sopralluogo che si allega alla presente convenzione

#### TRA

L'Amministrazione/Comune/Istituto \_\_\_\_\_, rappresentato

da \_\_\_\_\_

che d'ora in poi sarà chiamato Ente beneficiario.

#### E

L'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), rappresentato dal Direttore Generale dell'Ente

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Lavori da eseguire

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

come riportati nella Scheda Tecnica allegata.

#### Art. 2

##### Sicurezza sul lavoro, autorizzazioni, sorveglianza e vigilanza

Il trasporto dei mezzi meccanici per le lavorazioni dal Centro o Nucleo di Meccanizzazione al cantiere verrà curato dal Centro/Nucleo M.A. dell'E.S.A. così come qualsiasi trasferimento all'interno dell'area oggetto degli interventi. Gli operatori (O.T.D.) assegnati per ciascun mezzo saranno in numero minimo di due unità che si avvicenderanno nella conduzione del mezzo meccanico ad intervalli regolari.

Il personale operaio, alla luce delle vigenti norme contrattuali, dovrà effettuare n. **39 ore settimanali** di lavoro suddivise in 5 giornate lavorative ("settimana corta") di n. 8 ore cadauna, tranne il venerdì in cui le ore lavorative da effettuare sono 7.

Prima dell'inizio dei lavori bisogna organizzare una riunione preliminare di coordinamento tra il **Beneficiario** e l'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)** nella quale l'**E.S.A.** indicherà le figure responsabili (Preposti) che hanno l'obbligo di vigilare la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza al fine di scambiarsi reciproche informazioni ed armonizzare, ognuno per i propri ruoli, la sicurezza sul cantiere.

Il Beneficiario in sede di stipula della Convenzione dovrà altresì allegare una dichiarazione sostitutiva relativa agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attestante di aver adempiuto a tutti gli obblighi prescritti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Dovrà essere redatto a cura del **Beneficiario**, uno specifico Documento Unico di Valutazione dei Rischi

da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., riguardo ai lavori da effettuare stabiliti dalla presente convenzione, che dovrà essere messo a disposizione dell'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)** e dell'R.S.P.P. dell'Ente stesso.

Si precisa che l'inizio dei lavori rimane subordinato all'acquisizione del suddetto DUVRI da parte dell'E.S.A..

Sarà comunque compito del **Beneficiario** - tramite il suo Preposto designato - vigilare affinché non vengano poste in essere iniziative ed interventi lavorativi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della convenzione, senza aver precedentemente acquisito le necessarie autorizzazioni da parte dell'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)** tramite il Capo Centro/Nucleo di Meccanizzazione previa presa visione dell'RSPP sia del Beneficiario che dell'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)**.

Il Beneficiario è Responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'operato del personale assegnato, nonché sulla conduzione dei mezzi, sulla correttezza delle lavorazioni.

Sono pure a carico del Beneficiario la delimitazione dell'area operativa durante le lavorazioni, con segnalazioni stradali orizzontali, verticali e semaforiche e con l'eventuale presenza di personale a supporto della vigilanza.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il Preposto designato dal Beneficiario dovrà compilare un apposito modulo (non cedibile a terzi), in cui verrà riportata l'eventuale attività operativa dei mezzi, la presenza degli operai assegnati e le ore di lavoro effettuate da questi ultimi.

Tutte le necessarie autorizzazioni da richiedere per le lavorazioni verso Enti terzi o privati cittadini sono a carico dell'Ente beneficiario. L'E.S.A. rimane esente e non sarà responsabile in alcun modo di qualsiasi possibile richiesta di risarcimento da parte di Enti o di privati cittadini per mancata autorizzazione all'esecuzione dei lavori su terreni di altra proprietà.

Il rispetto della presente Convenzione sarà verificato da questa Direzione Generale attraverso il Dirigente del Servizio Meccanizzazione, che si avvarrà del Capo Centro/Nucleo di M.A. competente territorialmente nel corso di visite sui luoghi di lavoro.

### **Art. 3**

#### **Altri oneri a carico dell'Ente beneficiario - danni**

Rimane a carico dell'Ente beneficiario la custodia dei mezzi, in luoghi fissati dallo stesso.

A carico dell'Ente beneficiario viene, altresì, concordato l'onere e la spesa della fornitura, franco cantiere, dei **carburanti** e dei **lubrificanti** necessari per le lavorazioni, oltre che alla movimentazione dei mezzi nei luoghi di custodia.

La fornitura giornaliera di carburante per i mezzi d'opera assegnati non può essere inferiore al reale consumo del mezzo, né sarà tollerato il fermo dello stesso per mancanza di carburante.

Inoltre, se non causati da errori o imperizia degli operatori impiegati in base alla presente convenzione, saranno a carico dell'Ente utilizzatore gli eventuali danni verificatesi nel corso delle lavorazioni, a persone o cose, danni che, comunque, dovranno essere immediatamente segnalati.

### **Art. 4**

#### **Rimborso indennità chilometrica del personale**

Rimane a carico dell'Ente beneficiario, altresì, la spesa afferente il **rimborso chilometrico forfettario** del personale operaio utilizzato - calcolato quale distanza tra il Centro di Assunzione (o Comune di residenza) del lavoratore e il luogo di lavoro - pari ad **€ 0,13/Km** (tra andata e ritorno) - che dovrà essere versato all'E.S.A. sul C/C intrattenuto presso Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN: **IT69J010300460000002380345**, capitolo 42/E "*Proventi derivanti dall'attività della Meccanizzazione Agricola*".

Il mancato versamento delle somme relative al rimborso forfettario dell'indennità chilometrica sopra descritto sarà considerato grave inadempienza, per la quale l'Ente si riserva di avviare le correlate procedure di recupero.

### **Art. 5**

#### **Presenze degli O.T.D. sul luogo di lavoro**

L'Ente beneficiario, con la firma della presente convenzione, nello spirito della massima collaborazione nell'ambito della P.A., al fine di consentire all'E.S.A. il dovuto controllo sulle presenze degli O.T.D. assegnati si onera di trasmettere tutti gli elementi che determinano gli oneri finanziari a carico dell'E.S.A..

Per quanto sopra esposto, si allega apposito modulo rivolto al personale OTD assegnato a Codesto Beneficiario, affinché sia utilizzato come foglio firma di rilevazione giornaliero, rappresentando che lo stesso, tenuto custodito presso la Residenza municipale e controfirmato dal responsabile dell'Ente beneficiario - dovrà

essere trasmesso, settimanalmente o a fine lavori, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: [servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it](mailto:servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it).

**Con la firma della presente Convenzione il beneficiario, in mancanza della trasmissione di detto foglio giornaliero nelle modalità indicate, si assume l'onere economico del salario giornaliero, in corrispondenza del dato mancante.**

#### **Art. 6**

##### **Report sull'attività svolta dal personale O.T.D.**

A partire dalla corrente campagna di meccanizzazione, questa Amministrazione ha inteso avviare una valutazione delle prestazioni lavorative del proprio personale operaio a tempo determinato.

Il tema della valutazione del personale consegue due obiettivi principali che permettono di ottimizzare le procedure e stabilire i presupposti per far crescere l'E.S.A. in termini di performance:

– gestire le risorse umane: se conosco i dipendenti più efficaci ho anche la possibilità di premiarli adeguatamente;

– sviluppare le risorse umane: se capisco cosa determina la performance posso aiutare i dipendenti meno performanti ad ottenere risultati migliori tramite la formazione.

Pertanto, con riferimento all'ultimazione dei lavori eseguiti sul territorio, si chiede a Codesto beneficiario di voler fornire un Report sull'attività svolta dal personale operaio dell'E.S.A. assegnato, sul rispetto dell'orario di lavoro come previsto dall' art. 2 della Convenzione, sull'andamento complessivo delle operazioni ed il comportamento dei lavoratori, sia in termini tecnici che caratteriali.

La suddetta relazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo PEC:

[servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it](mailto:servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it)

#### **Art. 7**

##### **Inizio dei lavori**

A partire dalla data del ..... il personale e/o le macchine assegnate da questo Centro/Nucleo di M.A. saranno disponibili nei luoghi sopra individuati per l'inizio delle operazioni.

Si rappresenta che gli interventi in oggetto potranno subire variazioni in relazione alle fasi colturali e alla stagionalità, anche con riferimento alle modalità di assunzione degli operai agricoli a tempo determinato.

Per l'Ente beneficiario \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale dell'E.S.A. \_\_\_\_\_

VISTO: Il Rappresentante Legale dell'E.S.A. \_\_\_\_\_

Il beneficiario dichiara di aver preso attenta visione dei seguenti articoli del contratto: art. 3, art. 4, art. 5.

Per l'Ente beneficiario \_\_\_\_\_

